



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

DECRETO
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, d'intesa con l'Avvocato Generale,
visto l'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore penale:

nel periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il **15 aprile 2020**, ai sensi dell'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

- 1. saranno fissati i seguenti processi e procedimenti penali, che sarà possibile trattare anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore:**
 - a. convalide di arresto in flagranza, anche in sede di giudizio direttissimo, e di fermo, nonché di arresto provvisorio a fini estradizionali;
 - b. processi e procedimenti penali in cui, nel periodo indicato, scada il termine ex art. 304 cpp o i termini cautelari massimi previsti dalla legge a fini estradizionali;
 - c. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
 - d. processi e procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp, dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile.

- 2. saranno fissati i seguenti processi e procedimenti, che invece sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa dell'imputato, del proposto (o, in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale,**

dell'intestatario) o del difensore (nel caso di rinvio dovuto a mancata istanza di trattazione, sono sospesi, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari previsti dagli artt. 303 e 308 del codice di procedura penale):


- a. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena;
 - b. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, personali, coercitive o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali;
 - c. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione.
3. **non saranno fissati in alcun caso** i procedimenti e processi relativi persone che non siano sottoposte a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione, né processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri probatori o conservativi; la fissazione, o il rinvio, di tali processi in epoca successiva al 15.4.2020 sarà eseguita mediante decreto del giudice che darà conto del fatto che la trattazione prima del 15.4.2020 è stata impedita dall'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, al fine della sospensione dei termini cautelari e di prescrizione. I rinvii saranno comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato.
4. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena **parteciperanno al procedimento o processo a distanza**, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente. Nell'ipotesi in cui, nello stesso processo, vi siano più imputati sottoposti a misure cautelari, ma solo alcuni di essi chiedano la trattazione del processo, gli altri parteciperanno al processo a distanza con le stesse modalità dianzi indicate per gli imputati detenuti o in custodia cautelare, se possibile; ove ciò non fosse possibile, le loro posizioni saranno separate e rinviate ad altra udienza, mentre saranno trattate le posizioni degli imputati in custodia cautelare o detenuti in espiazione pena che ne hanno fatto richiesta. Allo stesso modo si procederà qualora alcuni imputati siano sottoposti a misure cautelari, ed abbiano chiesto la trattazione del processo, ed altri invece non siano sottoposti a misure.
5. i procedimenti e processi saranno trattati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp, salva diversa motivata deliberazione del giudice che procede.
6. i processi saranno fissati in ciascuna udienza prevedendo uno specifico orario di inizio per ciascuno, che sarà indicato nei decreti di citazione o avvisi di fissazione di udienza; sarà fissato solo il numero di udienze strettamente necessario per la trattazione dei processi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

7. i processi per i quali sia prevedibile la presenza fisica, nelle aule ubicate nel Palazzo di Giustizia, di un numero di persone incompatibile con l'esigenza di garantire la distanza sociale minima di 1,5 metri lineari, saranno trattati presso le aule bunker della Casa circondariale di Poggioreale, anche in orario pomeridiano.
8. le impugnazioni di sentenze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1 e 2 saranno depositate fisicamente presso i presidi di cancelleria penale ubicati nel Palazzo di Giustizia, previa prenotazione via pec da parte del Difensore istante, con le modalità indicate dai vigenti ordini di servizio già adottati dalla Corte; tutte le altre istanze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1 e 2 saranno trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nei vigenti Protocolli nella materia; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai Difensori istanti, che potranno accedere fisicamente in cancelleria, previa prenotazione nei modi dianzi indicati, per richiedere copia.
9. le impugnazioni e le istanze relative ai processi diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2 non possono essere depositate e, se trasmesse, non saranno deliberate prima del 15 aprile 2020.


Si comunichi ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica, nonché ai Sigg. Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli, valendo la presente come concerto preventivo per l'adozione di analoghe misure, ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli.

Napoli, 25 marzo 2020.

Il Procuratore Generale della Repubblica
Luigi Ruello



Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

DECRETO
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2
SETTORE CIVILE

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, d'intesa con l'Avvocato Generale

visto l'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020;

considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;

ritenuto necessario ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;

tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;

sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore civile:

nel periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

1. I procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte fissati per le udienze da tenersi sino al 15 aprile 2020 sono dal presidente del collegio o dal magistrato designato tutti rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con un decreto adottato fuori udienza e, dopo il suo deposito, comunicato telematicamente ai difensori delle parti costituite, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. a), del d.l. 18/2020.

2. Nel periodo indicato, le udienze di trattazione o di discussione dei procedimenti civili non rinviati d'ufficio in forza della precedente disposizione o per altra ragione sono tenute:

a) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – cioè mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti e la successiva adozione fuori udienza e il deposito, preferibilmente telematico, del provvedimento, ordinatorio o decisorio, che il giudice, collegiale o monocratico, avrebbe, in condizioni ordinarie, pronunziato in udienza o al suo esito – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato ritenga, o che una delle parti ne faccia richiesta motivata almeno tre giorni prima dell'udienza, che si svolgano secondo una delle modalità indicate di seguito;

b) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. f), del d.l. 18/2020 e dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia n. 4223 del 20 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sul Portale dei Servizi Telematici dello stesso Ministero – cioè mediante collegamenti da remoto organizzati dal presidente del collegio o dal magistrato designato utilizzando i programmi *Skype*

for business o *Teams*) – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato disponga, ove necessario, che si svolgano secondo le modalità indicate di seguito;


c) nel caso in cui richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero (come, ad esempio, testimoni o consulenti tecnici d'ufficio), si svolgono a porte chiuse, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza, in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all'aula d'udienza.

3. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore immediatamente e saranno applicabili, in quanto compatibili con il contesto normativo, anche alle udienze dei procedimenti civili che la Corte dovrà tenere dopo il 15 aprile 2020, se nel frattempo non modificate o abrogate in considerazione dei pareri previsti dall'art. 83, co. 6, del d.l. 18/2020 o per altra ragione.

4. Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica, nonché ai Sigg. Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli, valendo la presente come concerto preventivo per l'adozione di analoghe misure, ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli.

Napoli, addì 25 marzo 2020.

Il Procuratore Generale
(Luigi Rieffo)



Il Presidente
(Giuseppe de Carolis di Prossedi)

